

STATUTO
della
FONDAZIONE ADELINA

Versione del 18.12.2025

NORME GENERALI

Art. 1 *Denominazione*

Sotto la denominazione “Fondazione Adelina”, chiamata in seguito fondazione, è istituita una fondazione, retta dal presente statuto e delle disposizioni degli art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 *Costituzione*

Il Consiglio comunale del Comune di Monte Carasso, in data 16.6.2014, autorizzò la costituzione della fondazione ed approvò lo statuto.

La costituzione è stata sancita per atto pubblico alla crescita in giudicato della decisione del Legislativo.

Art. 3 *Sede*

La sede della fondazione è Bellinzona (Monte Carasso)

Art. 4 *Scopo*

Gli scopi della fondazione sono:

- 1) di mettere a disposizione prioritariamente per gli anziani e per gli invalidi degli alloggi e delle infrastrutture adeguate ai bisogni di questa categoria di persone, a pigione moderata;
- 2) di sostenere azioni che hanno per scopo di mantenere al domicilio e di conservare l'indipendenza delle persone anziane e degli invalidi;
- 3) di sostenere le attività giovanili, come pure anche le attività culturali;
- 4) di sostenere finanziariamente giovani, anziani e famiglie in comprovate difficoltà economiche e a giudizio del Consiglio di fondazione accordare borse di studio a giovani meritevoli e di famiglie bisognose che frequentano istituti scolastici, soggiorni all'estero per stage e studi delle lingue.
- 5) per espletare la sua attività la fondazione può acquistare e costruire immobili;

Art. 5 *Pubblica utilità*

La fondazione è di pubblica utilità e non persegue scopi di lucro.



Art. 6 *Patrimonio iniziale, finanziamento*

Il patrimonio iniziale della fondazione era costituito dall'attribuzione del comune di Monte Carasso di CHF 10'000.00 (diecimila) ed è stato incrementato dall'attivo netto che il comune di Monte Carasso ha messo a disposizione in seguito allo scioglimento della Società anonima Adelina.

Il patrimonio della fondazione potrà essere ulteriormente incrementato da donazioni, legati, elargizioni ed ogni altro lecito introito.

La gestione della Fondazione deve tendere all'autofinanziamento.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 *Consiglio di fondazione e organo di revisione*

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- l'Organo di revisione.

Art. 8 *Il Consiglio di fondazione*

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno 3 membri.

In caso di dimissioni, la nomina del nuovo membro avviene per cooptazione.

I membri del Consiglio di fondazione non possono essere retribuiti ad eccezione del riconoscimento di un'indennità prevista dal Regolamento sul funzionamento degli organi della Fondazione; resta riservato il rimborso delle spese vive.

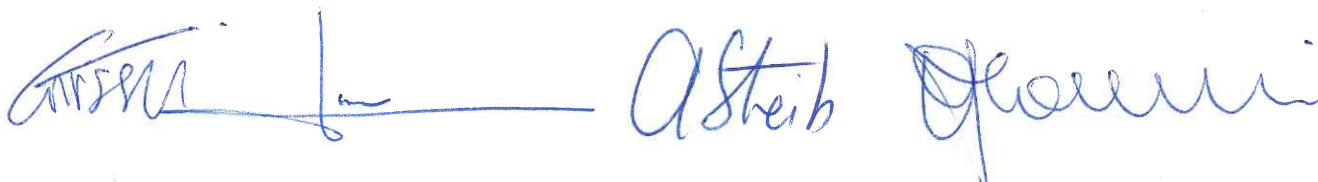
La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento, in particolare costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente il proprio mandato. La revoca dalla carica è deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

Art. 9 *Riunioni e convocazioni. Deliberazioni*

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all'anno, dietro convocazione del Presidente oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione e deve menzionare l'ordine del giorno.

Il Consiglio di fondazione non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.



Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, sia in presenza fisica sia mediante collegamento elettronico. In caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale. L'invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

Delle discussioni e risoluzioni del Consiglio di fondazione dev'essere steso un processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 Competenze

Il Consiglio di fondazione:

- nomina il Presidente e il Vice-Presidente;
- nomina il Segretario che può essere designato anche al di fuori del Consiglio di fondazione;
- è competente a trattare ed adempiere tutti i compiti previsti dallo scopo della fondazione;
- nomina l'organo di revisione;
- può emanare uno o più regolamenti in merito ai dettagli dell'organizzazione che può modificare in ogni momento nell'ambito della definizione degli scopi. Le modifiche devono essere approvate dalla competente Autorità di vigilanza;
- è autorizzato a trasmettere a uno, o più membri o a terzi singole mansioni che gli competono.

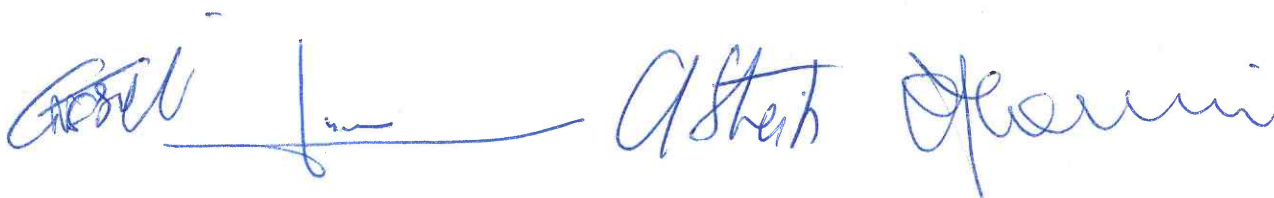
Art. 11 Organo di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina per la durata di quattro anni un organo di revisione esterno ed indipendente che ha il compito di esaminare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporre al Consiglio stesso un rapporto dettagliato sul risultato accompagnato da una domanda di approvazione. Inoltre l'organo di revisione deve controllare che le disposizioni degli statuti (atto di fondazione ed eventuali regolamenti) e gli scopi della fondazione siano rispettati. L'organo di revisione deve comunicare al Consiglio di fondazione le eventuali mancanze di cui si è accorto nell'espletare il suo incarico. Se tali mancanze non sono eliminate in tempo utile l'organo di revisione deve informare, se necessario, l'Autorità di vigilanza.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12 Diritto di firma

La fondazione è rappresentata verso i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente oppure del Vice-Presidente con un altro membro.



Art. 13 *Responsabilità degli organi della fondazione*

Tutte le persone che si occupano dell'amministrazione, della direzione e della revisione sono responsabili personalmente per una loro eventuale colpa.

Se più persone sono tenute a riparare un danno, ognuno di loro è debitore solidale nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a causa della propria colpa o della situazione.

Art. 14 *Modifica dell'atto di fondazione*

Il Consiglio di fondazione può modificare l'atto di fondazione e lo statuto solo con il consenso della competente Autorità di vigilanza.

Art. 15 *Scioglimento*

La fondazione viene sciolta se e quando ricorrono gli estremi di legge.

In caso di scioglimento il patrimonio rimanente verrà devoluto al Patriziato di Monte Carasso che istituirà nel suo seno un Fondo atto a continuare le attività della fondazione.

Art. 16 *Vigilanza*

La fondazione è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente.

Art. 17 *Entrata in vigore*

Il presente statuto, approvato dal Consiglio di fondazione nella sua seduta del 18.12.2025 entra in vigore con l'iscrizione a Registro di commercio.

PER IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Presidente
Nicola Grossi



Il Vice Presidente
Giancarlo Grossi

